



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 02/03/2020

Oggetto :

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020- DESTINAZIONE.

L'anno **duemilaventi**, addì **due**, del mese di **marzo**, alle ore **14:30**, in una sala del palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Assessore	X	
PERUZZI Gabriella	Assessore	X	
OLIVERO Simona	Assessore		X
Totale		4	1

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **GARINO Giacomo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.208 del D.Lgs.285/1992 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010 il quale, a far data dal 13.08.2010 stabilisce al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

- in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale a:

- interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;

- in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale a:

- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia provinciale e di polizia municipale....

- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art.36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti, allo svolgimento da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art.12, alle misure di cui al comma 5 bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

- al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà dei Comuni di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può anche essere destinata a:

- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

Visto, altresì, l'art.142, che al commi 12-bis, del medesimo codice della strada che, come introdotto dall'art.25 della legge n.120/2010, testualmente recita:

12-bis

(Comma aggiunto dall'art.25, comma 1, lettera d), della Legge 29 luglio 2010, n.120). I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n.168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art.39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.381, e all'Ente da cui dipende l'organo

accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti;

12-ter

(Comma aggiunto dall'art.25, comma 1, lettera), della legge 29 luglio 2010 n.120) Gli Enti di cui al comma n.12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

12 – quater

(Comma aggiunto dall'art.25, comma 1, lettera d), della Legge 29 luglio 2010, n.120), come modificato dalle lett. a) e b) – comma 15 – art.4 ter del D.L.16/2012, come convertito nella legge n.44/2012. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art.208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze

Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Constatato che in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice della Strada, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12 bis – 12 ter e 12 quater del predetto art. 142;

Valutato che le disposizioni di cui ai commi 12 bis -12 ter e 12 quater dell'art. 142 Codice della Strada sono tutte entrate in vigore , nonostante il decreto previsto dalla Legge n. 120/2010 non sia ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

Richiamato altresì l'art.393 del DPR 495/1992;

Richiamata la delibera n.104/2010/ Reg. del 15/09/2010 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Toscana (individuazione delle linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada e le loro specifiche finalità in ossequio a quanto stabilito dall'art.208 del Codice della Strada come modificato dalle recenti novità legislative);

Ritenuto, conseguentemente di dover adempiere all'obbligo normativo con riferimento all'esercizio finanziario 2020 ed in proiezione anni 2021-2022;

Sentite le indicazioni del responsabile del servizio di Polizia Locale in merito alla stima di entrata degli specifici proventi;

Considerata l'entità dell' entrata, da prevedersi:

- nel 2020 in 25.000,00 euro;
- nel 2021 in 29.000,00 euro;
- nel 2022 in 29.000,00 euro;

si ritiene di vincolare l'utilizzo della stessa al netto del F.C.D.E e dell'entrata spettante agli altri enti ai sensi dell'art. 142, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge come di seguito indicato:

sanzioni da ex art. 208 vincolo del 50% ;

sanzioni da ex art. 142 vincolo al 100%;

Richiamato l'art.48 del D.lgs.18/08/2000 n.267;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 come novellato dal D.Lgs.n.124/2014;
- il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;
- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992

Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione dei tempi procedurali per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2021-2022;

Acquisiti i pareri favorevoli, di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 147/bis del medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di determinare, quali spese vincolate , con riferimento all'esercizio finanziario 2020 ed in proiezione agli anni 2021-2022, gli stanziamenti di spesa relativi all'utilizzo delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del codice della strada, al netto di F.C.D.E. e quota spettante ad altri enti (art. 142 limiti di velocità), così come di seguito specificato:

ENTRATE

Entrate	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Sanzioni ex art. 208	17.000,00	19.000,00	19.000,00
f.c.d.e.	-606,00	-646,40	-646,40
Sanzioni ex art. 142	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Quota di spettanza della Provincia	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Quota da ripartire	20.394,00	23.353,60	23.353,60
Vincolo 50% sanz. Ex 208	8.197,00	9.176,80	9.176,80

Vincolo ex art. 142- 100%	4.000,00	5.000,00	5.000,00
---------------------------	----------	----------	----------

SPESA

INTERVENTI	DESCRIZIONE VINCOLO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
		2020	2021	2022
Cod. bilancio : 03-01-1-101-03.1	Polizia locale... – potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni in materia di circolazione stradale	1.184,00	1.184,00	1.184,00
Cod. bilancio : 03-01-1-103-03.1	Polizia locale... manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature – servizio sanzioni codice della strada (autovelox)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione: ordine pubblico e sicurezza				
Cod. bilancio : 10-05-1-103-04.5	Viabilità- Sostituzione, ammodernamento potenziamento manutenzione segnaletica stradale	6.050,00	7.300,00	7.300,00
Missione : viabilità e infrastrutture stradali	Miglioramento della sicurezza stradale relativa alla manutenzione delle strade	3.463,00	4.192,80	4.192,80
	TOTALE	12.197,00	14.176,80	14.176,80

- Di iscrivere le previsioni come sopra determinate nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2021-2022 – parte II – Titolo I – Spesa corrente.
- Di individuare, con previsione di stanziamento di spesa € 4.000,00 (esercizio 2020) – 5.000,00 (esercizio 2021) - 5.000,00 (esercizio 2022) il capitolo 1287/22 denominato: **“POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE-- SANZIONI CODICE DELLA STRADA”** come destinatario dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità sulle strade non di Proprietà Comunale per la successiva destinazione in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
- Di iscrivere, altresì, nelle previsioni del bilancio di previsione 2020 ed in proiezione nel

2021-2022, nella parte I - entrata – titolo III – Entrate extratributarie – cod.bilancio 3-0200-3020200 – Tipologia “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” gli introiti come riportati al precedente punto 1.

5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2021-2022.
6. Di dare atto che gli stanziamenti della spesa, identificati precedentemente, sono riconducibili alle finalità previste dalla legge.

INDI

Con separata votazione, unanime favorevole palesemente espressa la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000,n. 267 in ragione dei tempi procedurali per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022.

Ur.v.t.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
GARINO Giacomo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa